



COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 30/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di Aprile alle ore 11:00, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CLAUDIO CIAVATTA il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO COMUNALE Dott Giorgio Giorgetti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Funzione	Presenza
1	VITA FRANCO	SINDACO	PRESENTE
2	FRANCIONI FABIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3	ARCANGELI ANNALISA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4	DE FAZIO FRANCESCO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5	CIAVATTA CLAUDIO	PRESIDENTE	PRESENTE
6	VARRIALE FABRIZIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7	DE PAOLIS FEDERICA	CONSIGLIERE	PRESENTE
8	PERUGINI GIULIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9	PAOLETTI PAOLO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	MAURO GIOVANALE	CONSIGLIERE	ASSENTE
11	SOLDATELLI PIETRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
12	DE PAOLIS STEFANIA	CONSIGLIERE	ASSENTE
13	ADOLINI MORALDO	CONSIGLIERE	PRESENTE

PRESENTI: 11 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Prende la parola il **Sindaco F. Vita** il quale espone il punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del nuovo Regolamento delle entrate tributarie comunali;

Non avendo nessun altro Cons.re com.le chiesto di intervenire, il Presidente del Consiglio mette a votazione la proposta all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di riscossione, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente;

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce che gli Enti Locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la Legge 9 agosto 2023, n. 111, Delega al Governo per la Riforma Fiscale, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del Contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03.01.2024, di modifica allo Statuto del Contribuente, contenuto nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli Enti Locali, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del

sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”

Visto il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie, nonché il comma 3-ter che specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possano stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, attua una profonda revisione dello Statuto del Contribuente introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali, pur se molte di tali norme appaiono formulate avendo riguardo all'amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma nel contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per comuni nell'applicazione dei tributi locali;
- il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha apportato alcune significative modifiche all'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e l'istituto, così come ridisegnato dalle recenti modifiche, si intreccia con il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, sicché dette novità richiedono il necessario adeguamento delle norme comunali, onde dipanare l'intreccio che si è venuto a creare tra contraddittorio preventivo, comunque applicabile ai sensi dell'art. 1 commi 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, e l'accertamento con adesione secondo la disciplina comunale;
- il nuovo Statuto incide fortemente sulla gestione delle entrate locali e in particolare sui processi di accertamento, tanto da imporre una rivisitazione complessiva dei processi fin qui adottati nel senso del più deciso orientamento dell'azione di controllo fiscale all'incremento dell'adesione spontanea alla riscossione, sia nella fase delle scadenze di pagamento ordinarie sia nel corso del processo di accertamento, valorizzando gli obblighi di maggior tutela dei contribuenti che promanano dalle nuove norme dello Statuto in termini di miglioramento del rapporto tributario e di maggiore tasso di riscossione precedente all'avvio della fase coattiva o del contenzioso;

Rilevato che la Corte dei Conti con delibera AUT13/SEZAUT/2024/FRG del 21/7/2024 ha indicato agli enti di attivarsi nella verifica dei regolamenti delle entrate tributarie al fine di un adeguamento degli stessi alle nuove norme, evitando un rallentamento dell'attività accertativa da parte degli uffici tributari;

Evidenziata, pertanto, la necessità di approvare, nell'esercizio del potere di cui al sopra richiamato art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un nuovo regolamento che disciplini le entrate tributarie comunali, nonché l'istituto dell'accertamento con adesione, in considerazione dei decreti delegati di attuazione della riforma fiscale, limitatamente alle disposizioni normative fino ad ora emanate;

Atteso che il Regolamento in oggetto, contenente disposizioni di natura procedurale relative al recepimento di norme legislative, non soggiace al termine ultimo previsto per l'approvazione dei bilanci comunali ma che, comunque, viene approvato entro detto termine per darne immediata applicazione dal 1° gennaio 2025;

Considerato che questa Amministrazione, con delibera di C.C. n. 36 del 31.07.2020, ha provveduto ad approvare il "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali", stabilendo regole generali relativamente alla gestione delle entrate ed introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente;

Valutato di approvare un nuovo testo del regolamento complessivo in sostituzione del precedente, in considerazione della necessità di una profonda revisione del contenuto;

Evidenziato che il nuovo regolamento si compone di 61 articoli distribuiti in titoli così distinti: I) il titolo primo contiene le disposizioni di carattere generale; II) il titolo secondo disciplina la gestione delle entrate tributarie; III) il titolo terzo dedicato al contenzioso e agli strumenti deflattivi IV) il titolo quarto disciplina l'attività di riscossione e i rimborsi e il titolo V concerne le norme finali;

Ritenuto, pertanto, di approvare un nuovo "Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali", come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine di adeguare l'ordinamento tributario dell'Ente ai contenuti dei principi dei nuovi decreti delegati citati in premessa;

Visto l'allegato parere espresso dal Revisori dei Conti; ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 con nota di prot. com.le n. 8267/2025;

Visto il verbale della Commissione Consiliare 2 – Bilancio, Tributi, Sport, Affari Generali, Aziende Comunali del 23.04.2025 acquisito con nota di prot. com.le n. 9012 del 23.04.2025;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli nr. 9, contrari nr. 0, astenuti nr. 2 (P. Soldatelli, M. Adolini), resi per alzata di mano e verificati dal Presidente del Consiglio;

D E L I B E R A

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 1) Di approvare** il nuovo “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali”, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del precedente Regolamento come da premesse, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 31 luglio 2020;
- 2) Di dare atto** che le disposizioni del nuovo Regolamento entrano in vigore il 1° giugno 2025 e che, comunque, restano validi tutti gli atti sottoscritti fino a tale data, in particolare con riferimento agli atti di adesione sottoscritti fino alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso;
- 3) Di provvedere** per via telematica, mediante l'inserimento della deliberazione e dell'allegato Regolamento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 c. 767, L. 27 dicembre 2019 N. 160, nelle forme indicate dal D.M. MEF 20 luglio 2021 “ *Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*”;
- 4) Di provvedere** alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito istituzionale dell'Ente secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 12 c.1 del D. Lgs. 33/2013.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CLAUDIO CIAVATTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott Giorgio Giorgetti

(atto sottoscritto digitalmente)